

CONTRATTO DI SERVIZIO

Automobile Club Siena, con sede in Siena Viale Vittorio Veneto 47 (di seguito denominata come **ACSI o affidante**), C.F. 00052970522 in persona del Presidente *pro tempore* Lanfranco Marsili, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 16 dicembre 2019

E

Aci Siena Servizi S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Siena Viale Vittorio Veneto, 47 iscritta alla Camera di Commercio di Siena in data 19.03.1999 n. REA SI 110737 P.I. 00970540522, in persona del Vice Presidente Roberta Travaglini

VISTA la vigente convenzione sottoscritta tra le parti;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siena del 16 dicembre 2019 nella quale si dà atto che in data 10 dicembre 2019, è stata presentata domanda di iscrizione nell'Anagrafe delle Amministrazioni affidatarie *in house* allegando la documentazione necessaria all'affidamento diretto nei confronti della Società ed acquisendo il protocollo n. #0099459 ed è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere un contratto e disciplinare operativo con Aci Siena Servizi S.r.l., per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ai vincoli pubblicistici;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere la propria attività "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento dell'Unione europea e nazionale;

VISTO l'art. 192, comma 2, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione*

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

CONSIDERATO che ACSI ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, che viene dunque allegata al presente contratto di servizi (**doc.b**), dando altresì atto che il mancato ricorso al mercato per l’erogazione dei servizi di interesse generale discende dalle finalità proprie della federazione degli Automobile Clubs d’Italia, come statuito dallo statuto dell’Ente federante, approvato con atto di livello statale in cui sono stati già esaminati gli scopi, i servizi e le finalità proprie degli Automobile Clubs, i quali – stante la necessità di assicurare adeguate condizioni e livello di servizi – devono essere erogati, quantomeno per la sede dell’ACSI, mediante società *in house*;

CONSIDERATO che in ogni caso anche in seguito al presente affidamento l’Automobile Club non fa venire meno il ricorso al mercato, tenuto conto dei contratti di affiliazione commerciale stipulati con la rete di delegazioni ACSI, gestite da soggetti privati in regime di libera concorrenza;

ACCERTATO dunque che, ad oggi, tutte le suddette condizioni ricorrono per poter disporre l’affidamento diretto *in house* alla Società dei servizi appresso elencati.;

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della società, nonché l’esperienza maturata nel settore *automotive* nel quale opera da oltre un decennio;

RILEVATA l’esigenza che la società operi strumentalmente alle finalità istituzionali dell’Automobile Club Siena ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall’Ente;

CONSIDERATO che l’attività affidata ad Aci Siena Servizi S.r.l. non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221;

RILEVATO che Aci Siena Servizi S.r.l. non rientra tra le società disciplinate dall’art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

1) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *in house* da parte di ACSI.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale (doc. a), di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Direttore o dal Presidente di ACSI e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACSI. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

2) Durata e recesso

La convenzione di cui al presente atto ha la durata di sei (6) anni a decorrere dal 16 dicembre 2019 e fino al 15 dicembre 2025. L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e\o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a tre mesi. L'affidante potrà altresì recedere dal presente contratto, nell'ipotesi in cui il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione dovesse avere esito negativo.

Qualunque sia la causa del recesso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

3) Know how

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e si impegna ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di

aggiornamento professionale.

4) Marchio

L'ACSI concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI – Automobile Club Siena, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACSI.

5) Locali

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Siena in Viale Vittorio Veneto 47, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia. Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative a tali locali (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizie, etc.), siano a carico dell'affidataria in proporzione della superficie occupata .

6) Dotazione informatica

L'ACSI è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

1) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;

2) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACSI e verso Internet.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

L'ACSI inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

7) Aggiornamento e supporto professionale

L'ACSI è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;

b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'ACSI.

8) Requisiti professionali ed autorizzazioni amministrative

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n.264 e s.m.i. e di essere stata autorizzata dalla Provincia di Siena a svolgere attività di consulenza automobilistica; dichiara altresì di essere stata autorizzata dalla Regione Toscana a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in virtù del mandato trilaterale sottoscritto da ACI – Automobile Club d'Italia, Automobile Club Siena e Aci Siena Servizi S.r.l. e della convenzione tipo per lo svolgimento del servizio da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/91 stipulata con la stessa Regione Toscana in data 25.10.2011.

9) Elenco attività

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

- a)** gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'ACSI;
- b)** esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Toscana, svolta nella sede. Le parti si danno atto che tale attività è gestita autonomamente dalla Società autorizzata allo scopo dalla Regione Toscana ed i compensi relativi sono previsti dal mandato sottoscritto con ACI Italia dalla medesima Società;
- c)** vendita, promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'ACSI e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ACSI; in relazione alla suddetta attività di promozione associativa che riveste un'importanza strategica per l'Automobile Club Siena le parti concordano che nel periodo di vigenza contrattuale l'AC Siena potrà assegnare alla Società obiettivi specifici tramite appositi incarichi in cui saranno concordati i relativi compensi per le attività da svolgere.
- d)** vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/ACSI;
- e)** diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- f)** gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo .
- g)** svolgimento e supporto, anche organizzativo, all'attività sportiva dell'ente, comprensiva del rilascio delle licenze sportive e karting e promozione eventi;
- h)** gestione, anche tramite operatore specializzato, dell'impianto di distribuzione carburante sito in Siena, Via Massetana Romana.

10) Standard operativi e verifiche da parte di ACSI

La Società si impegna a concordare con ACSI gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla Convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACSI ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACSI in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'ACSI avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

11) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACSI al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACSI.

12) Documenti previsionali

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predisponde un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACSI per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'ACSI un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Assistenza Automobilistica"; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

13) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

ACSI, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACSI, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in cui questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACSI, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Siena.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'ACSI per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;

- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Siena;
- 8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di ACSI sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che, laddove richiesto, l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale ACSI ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad ACSI.

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACSI inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione, anche attraverso il proprio revisore, al Collegio dei Revisori dei Conti di ACSI per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

14) Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da ACSI alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

15) Trattamento dei dati personali

ACSI nomina la Società Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto (**doc. c**).

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito Internet accessibile in rete.

16) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà

fatto richiesta.

17) Foro competente

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Siena.

Letto, confermato e sottoscritto.

Siena, 28.04.2021

AUTOMOBILE CLUB SIENA

Il Presidente

ACI SIENA SERVIZI S.r.l.

Il Vice Presidente

Allegati:

- a) disciplinare operativo;
- b) analisi di congruità;
- c) atto di designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.